Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 novembre 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 17 ottobre alle ore 11,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Jacques Massangu, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Congo.

(10043)

Lunedì 27 ottobre alle ore 18,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Vicente Cerro Cebrian, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Perù.

(10438)

Lunedì 27 ottobre alle ore 19,05, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Humberto Giugni Miselli, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Venezuela.

(10439)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 ottobre 1969, n. 747.

Sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei quadri di classificazione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono istituiti due gruppi di personale dell'esercizio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, comprendenti, rispettivamente, le qualifiche di ausiliario, gestore, gestore di 1ª classe e gestore capo e le qualifiche di guardiano e guardiano di 1ª classe.

Con proprio decreto il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile provvederà ad includere le qualifiche di cui al precedente comma nel quadro di equiparazione del personale ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica.

Art. 2.

Gli allegati numeri 3, 4, 11, 12, 13, 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sono integrati, rispettivamente, dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 alla presente legge.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è modificato come segue:

« Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale esecutivo degli uffici e nelle qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio di assistente di stazione, gestore, conduttore e aiuto macchinista, nonchè nella qualifica di interprete, è prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente ».

Art. 4.

All'articolo 32 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente comma:

« I gestori di 1ª classe, i gestori e gli ausiliari nonchè il personale di vigilanza sono addetti all'espletamento di tutti i servizi necessari, rispettivamente, nelle fermate e presso i passaggi a livello ».

Art. 5.

Sono inquadrati nelle qualifiche di gestore capo, gestore di 1ª classe e gestore:

gli assuntori di stazione e di fermata iscritti nel ruolo speciale alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668;

i coadiutori amministrativi con orario di lavoro non inferiore alle 8 ore, in servizio alla stessa data;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di stazione e di fermata, che siano iscritti negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori.

L'inquadramento di cui al presente articolo avrà decorrenza agli effetti giuridici dal 1° luglio 1968 e agli effetti economici dal 1° gennaio 1969.

Art. 6.

L'inquadramento di cui al precedente articolo sarà effettuato in base ad una graduatoria nazionale da formare secondo norme che verranno emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e che terranno conto della posizione giuridica, dell'anzianità di servizio, delle mansioni svolte, del titolo di studio e delle abilitazioni possedute.

Per la formazione della graduatoria sarà nominata dal direttore generale apposita commissione, comprendente i rappresentanti del personale, con i criteri delle commissioni di avanzamento.

La graduatoria sarà approvata dal direttore generale.

Le qualifiche di gestore capo, gestore di 1ª classe e gestore, nell'ordine, verranno attribuite seguendo la graduatoria di cui al primo comma, fino a concorrenza dei posti di organico al 1° luglio 1968 stabiliti per ciascuna di esse dall'articolo 24 della presente legge.

Sono comunque esclusi dall'inquadramento a gestore capo coloro che hanno svolto servizio esclusivamente in impianti di categoria *C* e *D* e dall'inquadramento nella qualifica di gestore di 1ª classe coloro che hanno svolto servizio esclusivamente in impianti di categoria *D*.

Gli incaricati che hanno maturato o completato l'anno di continuativo servizio o le 500 giornate di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, in assuntorie di posto di blocco intermedio sono inquadrati nelle qualifiche di gestore e superiori, se iscritti nella sezione I o II degli albi compartimentali degli aspiranti assuntori e nella qualifica di ausiliario negli altri casi.

Le vacanze eventualmente residuate al 1° luglio 1968, dopo l'inquadramento dei soggetti elencati all'articolo 5, saranno coperte mediante assunzione in prova nella qualifica di gestore degli aspiranti assuntori di 1ª e 2ª sezione che abbiano maturato il titolo alla iscrizione nel ruolo speciale posteriormente al 26 agosto 1967, e, ove manchino, con aspiranti ai quali sia stato conferito l'incarico di assuntore, ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, posteriormente al 26 agosto 1967.

Le nomine in prova previste dal comma precedente avranno decorrenza dalla data dell'assunzione.

Art. 7.

Con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1969, entro i limiti degli organici previsti a tale data dall'articolo 24 della presente legge, ed agli effetti economici dal 1° luglio 1969, verranno inquadrati, nell'ordine, nella qualifica di gestore:

coloro i quali, compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo 6, non abbiano eventualmente conseguito l'inquadramento con decorrenza 1° luglio 1968 per mancanza di posti disponibili;

gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1968 abbiano maturato il titolo all'iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di stazione o di fermata;

i coadiutori amministrativi ad orario ridotto nonchè i coadiutori promiscui anche ad orario ridotto.

Le vacanze eventualmente residuate saranno coperte mediante assunzione in prova degli aspiranti assuntori di 1ª o, in loro mancanza, di 2ª sezione dell'albo compartimentale, dando la precedenza in ogni caso a coloro cui fosse stato già conferito l'incarico di assuntore, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

Le vacanze che si verificheranno dopo il 1° gennaio 1969 e fino al 31 dicembre 1970 saranno coperte mediante l'inquadramento di coloro i quali non abbiano conseguito la sistemazione a ruolo in base al primo comma per mancanza di posti disponibili, e, in loro assenza, dei soggetti di cui al comma precedente e con le modalità in esso previste.

Il servizio prestato dagli aspiranti assuntori dopo il formale conferimento dell'incarico di assuntore viene computato agli effetti del periodo di prova nella qualifica di assunzione.

Art. 8.

Gli inquadramenti dei soggetti di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, per coloro che hanno conseguito l'idoneità ovvero l'abilitazione in « nozioni sulle gestioni viaggiatori e bagagli » e per i coadiutori promiscui anche ad orario ridotto, sono subordinati al conseguimento delle abilitazioni alle gestioni viaggiatori, bagagli e merci, secondo appositi programmi.

Tali abilitazioni potranno essere conseguite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro i quali non le conseguiranno verranno inquadrati nella qualifica di ausiliario.

Art. 9.

Con decorrenza ad ogni effetto dal 1° gennaio 1970, nei limiti dei posti di organico previsti a tale data dall'articolo 24 della presente legge, saranno inquadrati nella qualifica di ausiliario, nell'ordine, i soggetti di cui agli articoli 5, 6 e 7 privi delle abilitazioni prescritte al precedente articolo 8 e i coadiutori di fatica ad intero orario.

I soggetti di cui al comma precedente, che non potranno conseguire l'inquadramento per mancanza di disponibilità, verranno inquadrati in occasione di successive vacanze.

Le vacanze eventualmente residuate e quelle che si determineranno fino al 31 dicembre 1970 saranno coperte mediante assunzione in prova, nell'ordine, dei coadiutori di fatica ad orario ridotto, dei coadiutori promiscui ad orario ridotto privi delle abilitazioni di cui al precedente articolo 8 e dei sostituti di coadiutore utilizzati in via permanente, che, nell'anno precedente la data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668, abbiano espletato almeno 150 giornate di effettive prestazioni.

Art. 10.

Gli inquadramenti di cui al precedente articolo 9 sono subordinati al possesso delle abilitazioni a freni, scambi e manovre.

Tali abilitazioni potranno essere conseguite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Coloro i quali non le conseguiranno verranno esclusi dall'inquadramento.

Art. 11.

Sono inquadrati nelle qualifiche di guardiano di 1ª classe e di guardiano, fino a concorrenza dei posti d'organico previsti al 1° luglio 1968, per ciascuna di dette qualifiche, dall'articolo 24 della presente legge:

gli assuntori di passaggio a livello e di vigilanza iscritti nel ruolo speciale alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668 e i loro coadiutori;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di cui al punto precedente, che siano iscritti negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori.

L'inquadramento di cui al presente articolo avrà decorrenza agli effetti giuridici dal 1° luglio 1968 e agli effetti economici dal 1° gennaio 1969.

Le vacanze eventulmente residuate saranno coperte mediante assunzione in prova nella qualifica di guardiano degli aspiranti assuntori di 3ª sezione che abbiano maturato il titolo alla iscrizione nel ruolo speciale posteriormente al 26 agosto 1967, e, ove manchino, con aspiranti ai quali sia stato conferito l'incarico di assuntore, ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, posteriormente al 26 agosto 1967.

Le nomine in prova previste dal precedente comma avranno decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio.

Art. 12.

I soggetti di cui all'articolo 11 sono inquadrati nella qualifica di guardiano di 1ª classe, se utilizzati in assuntorie di categoria *A* o *B*; nella qualifica di guardiano, se utilizzati in assuntorie di altra categoria.

Per la determinazione della categoria si ha riguardo alla classificazione dell'assuntoria alla data del 26 agosto 1967, ovvero alla classificazione precedente se più favorevole.

Nei riguardi degli assuntori ed incaricati ruotanti nonchè degli incaricati utilizzati per le sostituzioni degli assuntori temporaneamente assenti si fa riferimento alla categoria di prevalente utilizzazione nell'anno precedente l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668.

Art. 13.

Con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1969 e agli effetti economici dal 1° luglio 1969, verranno inquadrati nelle stesse qualifiche di cui all'articolo precedente, nell'ordine e nel limite dei posti di organico previsti alla data del 1° gennaio 1969 dall'articolo 24 della presente legge:

coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo 11, non hanno potuto ottenere l'inquadramento per mancanza di posti disponibili;

gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1968 abbiano maturato titolo alla iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di custodia di passaggi a livello e di vigilanza ovvero per completamento orario non inferiore alle 8 ore giornaliere in impianti classificati.

Le vacanze eventualmente residuate saranno coperte mediante assunzione in prova, nell'ordine, degli aspi-

ranti assuntori iscritti nella 3ª sezione degli albi compartimentali, dando la precedenza a quelli cui fosse stato già conferito l'incarico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e degli incaricati di cui al comma precedente in servizio per completamento orario inferiore alle 8 ore.

Le vacanze che si verifichino dopo il 1° gennaio 1969 e fino al 31 dicembre 1970 verranno coperte inquadrando coloro i quali, versando nelle condizioni di cui al primo comma, non abbiano conseguito la sistemazione a ruolo per carenza di disponibilità ovvero, in loro mancanza, mediante assunzione in prova ai sensi del comma precedente.

Agli aspiranti assuntori è applicato il disposto del precedente articolo 7, ultimo comma.

Art. 14.

Gli ex assuntori che entro il 31 dicembre 1968 siano entrati a far parte del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato per concorso esterno anche riservato o per concorso interno, possono chiedere, con domanda da produrre a pena di decadenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento di cui ai precedenti articoli, con decorrenza 30 giugno 1970.

Il servizio di ruolo da loro svolto verrà considerato come reso nell'ultima posizione da assuntore rivestita.

Art. 15.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su proposta del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabilirà i criteri per la formazione delle graduatorie di inquadramento degli ausiliari e degli incaricati da inquadrare ai sensi dell'articolo 13 o per la determinazione dell'ordine con cui saranno disposte le assunzioni in prova previste dagli articoli precedenti.

Art. 16.

Hanno titolo all'inquadramento gli assuntori che alla data del 1° luglio 1968 non abbiano superato il 65° anno di età.

Gli aventi titolo all'inquadramento, i quali siano cessati dal servizio in data compresa fra quella di decorrenza degli effetti giuridici dell'inquadramento e quella di decorrenza dei relativi effetti economici, saranno considerati, ai soli fini del trattamento di quiescenza, collocati a riposo alla data di decorrenza degli effetti economici.

Il collocamento in quiescenza degli assuntori che entro il 1° gennaio 1970 abbiano superato o superino i limiti di età previsti dall'allegato n. 6 alla presente legge, viene prorogato di sei mesi, ma non oltre il 65° anno di età.

Art. 17.

Ai fini dell'inquadramento e delle assunzioni di cui al precedente articolo 5 e seguenti si prescinde dal titolo di studio. Tuttavia, coloro i quali non sono in possesso della licenza di scuola elementare dovranno superare apposito esame di accertamento.

Gli inquadramenti e le assunzioni sono altresì subordinati al possesso del requisito di idoneità fisica, da accertare con i criteri della revisione di cui al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 3 gennaio 1966, n. 12, integrato con le qualifiche istituite con la presente legge.

Gli aspiranti assuntori cui non sia stato conferito l'incarico di assuntore e che non siano convenzionati come incaricati verranno tuttavia visitati con i criteri dell'assunzione.

Art. 18.

Sono esclusi dall'inquadramento coloro i quali non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668, a meno che si trovassero alle armi per adempiere agli obblighi militari ovvero si trattasse di incaricati in attesa di riutilizzazione al termine dell'adempimento degli obblighi militari o di assuntori in attesa di riutilizzazione per soppressione del posto di lavoro.

Sono altresì esclusi coloro i quali all'atto dell'inquadramento non siano più in servizio per fatto volontario ovvero per esonero dovuto a motivi disciplinari.

Art. 19.

Hanno titolo all'inquadramento e all'assunzione in prova, secondo gli articoli precedenti, gli incaricati e i coadiutori che, oltre alle altre condizioni, non abbiano superato, alla data di decorrenza dell'inquadramento, il 62° o il 60° anno di età, a seconda che siano inquadrati, rispettivamente, nelle qualifiche di gestore e superiori ovvero in quelle di ausiliario, guardiano e guardiano di 1ª classe.

Art. 20.

In deroga al quarto comma dell'articolo 158 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e fino al 31 dicembre 1970, il personale femminile nubile immesso nei ruoli ferroviari in base alla presente legge può presentare le dimissioni con diritto al trattamento di pensione qualora alla data di risoluzione del rapporto di impiego abbia conseguito almeno 15 anni di servizio valutabile ai fini della pensione.

Art. 21.

Al personale inquadrato nei gruppi « gestori e ausiliari » e « di vigilanza » sono attribuiti gli stipendi previsti nella annessa tabella allegato n. 7 che integra quella prevista per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Gli stipendi si riferiscono alla posizione iniziale delle varie qualifiche e saranno rideterminati con i decreti che dovranno essere emanati in attuazione degli articoli 10 e 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Al personale inquadrato in base alla presente legge le disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, sono applicabili a partire dal 1° settembre 1969.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1968 e la data di decorrenza degli effetti economici degli inquadramenti, compete il trattamento economico di attività di servizio o di quiescenza previsto dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 16.

Art. 22.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella prima applicazione degli stipendi di cui all'allegata tabella n. 7, nei riguardi del personale proveniente dalla posizione di assuntore il servizio svolto in qualità di assuntore, in impianti classificati, anteriormente al 1° marzo 1960, è valutato nella misura del 70 per cento.

Agli effetti di cui al comma precedente le anzianità di servizio pari o inferiori a quattro anni non vengono prese in considerazione, mentre quelle superiori sono preventivamente ridotte di quattro anni:

per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore capo che non provengono dalla posizione di assuntore titolare in assuntoria di categoria *A*;

per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore di 1ª classe che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria inferiore alla *B*;

per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria *D*;

per i dipendenti inquadrati nella qualifica di guardiano di 1ª classe che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria *B*;

per i dipendenti inquadrati nella qualifica di guardiano che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria *D*.

L'anzianità maturata in impianti classificati successivamente al 1° marzo 1960 è valutata per intero.

Qualora il nuovo stipendio risulti di importo inferiore a quello di godimento, la differenza è conservata a titolo di assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio.

Art. 23.

In deroga alla disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 34 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al personale dei gruppi « gestori e ausiliari » e « di vigilanza », possono essere applicati orari di lavoro settimanali di durata non superiore a 56 ore fino al 31 dicembre 1969 e a 48 ore fino al 31 dicembre 1970.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 la durata della settimana lavorativa è regolata dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, e successive modificazioni.

Art. 24.

Le piante organiche per le qualifiche di cui alla presente legge sono fissate come segue ad integrazione dei quantitativi previsti dalla legge 4 dicembre 1961, numero 1256, e successive modificazioni:

dal 1° luglio 1968

gestori e ausiliari:

gestore capo	n.	348
gestore di 1ª classe	»	970
gestore	»	1.182
ausiliario	»	—

personale di vigilanza:

guardiano di 1ª classe	n.	2.300
guardiano	»	3.000
In complesso posti	»	7.800

dal 1° gennaio 1969

gestori e ausiliari:

gestore capo	n.	348
gestore di 1ª classe	»	970
gestore	»	1.950
ausiliario	»	—

personale di vigilanza:

guardiano di 1ª classe	n.	2.494
guardiano	»	3.500
In complesso posti	»	9.262

dal 1° gennaio 1970

gestori e ausiliari:

gestore capo	n.	348
gestore di 1ª classe	»	1.000
gestore	»	2.012
ausiliario	»	790

personale di vigilanza:

guardiano di 1ª classe	n.	2.494
guardiano	»	3.963
In complesso posti	»	10.607

Art. 25.

Il personale di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, all'atto del passaggio nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato è iscritto al fondo pensioni e all'opera di previdenza, ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Dalla iscrizione al fondo pensioni sono esclusi gli incaricati e i coadiutori inquadrati nelle qualifiche di guardiano e di ausiliario che, alla data di decorrenza dell'inquadramento, abbiano superato il 50° anno di età e quelli inquadrati nelle qualifiche di gestore e superiori, che alla data di cui sopra abbiano superato il 52° anno.

Nei casi suddetti gli interessati, ove non lo fossero già, saranno iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali, in base alla tabella allegato n. 15 allo stato giuridico del personale ferroviario integrata dall'allegato n. 6 alla presente legge, dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di età, saranno trattenuti in servizio fino al 60° anno.

Il periodo di iscrizione al fondo di previdenza per gli assuntori ed il servizio pregresso riconosciuto o riconoscibile con provvedimenti successivi alla presente legge è valutato per intero come iscrizione al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato. Lo stesso periodo di servizio pregresso, dietro domanda da presentarsi entro tre mesi dalla comunicazione dell'inquadramento, può essere riscattato ai fini dell'indennità di buonuscita secondo le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, considerando gli stipendi di cui alla tabella allegato 7 per il computo del contributo.

Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa, per l'Azienda delle ferrovie dello Stato, l'obbligo del paga-

mento dei premi per le polizze costituite in base alle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'Azienda stessa cederà la proprietà della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facoltà previste, per gli assuntori, dall'articolo 9 della convenzione stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed approvata con il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 26 luglio 1962, n. 648, e, per gli incaricati, dall'articolo 9 della convenzione stipulata con il predetto istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 6 settembre 1952, n. 893.

Art. 26.

Per il personale inquadrato nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base alla presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è limitata al decimo dello stipendio annuo senza tener conto dell'eventuale superamento del 30° anno di età.

Art. 27.

Qualora il personale inquadrato in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, alla data del compimento del limite di età previsto dall'allegato 15 allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato integrato dall'allegato 6 alla presente legge, non abbia raggiunto il limite di servizio, il collocamento a riposo sarà considerato come avvenuto per misura amministrativa e pertanto il diritto a pensione potrà essere conseguito con una durata di servizio utile, effettivamente prestato, di anni 9, mesi 6 e giorni 1.

Ove alla data del raggiungimento dei limiti di età non sia stato maturato il servizio utile previsto nel precedente comma, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale servizio e comunque non oltre il 65° anno di età.

Art. 28.

Ai fini della pensione a carico del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, è riconoscibile secondo le norme vigenti, con domanda da prodursi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio reso in qualità di coadiutore del coniuge, nel quinquennio antecedente il 1° marzo 1960, dagli assuntori iscritti al fondo pensioni ferrovie dello Stato in dipendenza del presente inquadramento.

Art. 29.

Il rapporto intrattenuto con l'azienda da coloro i quali non saranno inquadrati in base alla presente legge cesserà dalla data in cui verrà effettivamente inquadrata la categoria di soggetti nella quale essi sarebbero stati inseriti se in possesso di tutti i prescritti requisiti.

A coloro i quali non saranno inquadrati per difetto del requisito di cui all'articolo 17, primo comma, della presente legge ovvero dei requisiti di utilizzazione di cui all'articolo 30, n. 3 della legge 27 luglio 1967, numero 668, e non troveranno utilizzazione in base all'articolo 31 di quest'ultima legge, viene riservato il seguente trattamento:

agli assuntori è concesso un aumento di servizio, fino ad un massimo di 5 anni, da valere ai soli fini del computo del servizio utile per la liquidazione degli assegni a carico del fondo di previdenza degli assuntori, pari al numero di anni di servizio ancora da compiere fino al raggiungimento del limite di età di 65 anni;

ai coadiutori è corrisposta, in aggiunta a quella prevista al paragrafo X, primo comma, dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, una indennità pari a 5 giorni dell'ultimo compenso percepito, per ogni anno di anzianità di servizio maturato;

agli incaricati è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Ministro dei trasporti 24 ottobre 1962, n. 1432, maggiorata del 50 per cento e fino ad un massimo di 4 mensilità.

Fra i servizi da gestire con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, vanno compresi anche quelli non classificabili per la loro minima importanza, che verranno determinati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 30.

Gli assuntori che non potranno ottenere il passaggio nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato rimarranno iscritti al fondo di previdenza per gli assuntori, istituito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, il quale continuerà ad erogare le sue prestazioni fino a che non sarà cessata l'ultima delle partite di trattamento previdenziale in carico.

Al verificarsi di tale cessazione i residui attivi della gestione saranno versati al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 31.

Nella prima applicazione della presente legge e fino al 1° gennaio 1971 l'anzianità minima prevista dal primo comma dell'articolo 75 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è ridotta alla metà.

Art. 32.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge farà carico al bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Per gli anni 1969 e 1970 il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere all'Azienda predetta sovvenzioni straordinarie, rispettivamente, di lire 3.200 milioni e di lire 6.400 milioni.

Art. 33.

All'onere derivante dalla concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo precedente si provvede:

per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo;

per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

ALLEGATO N. 1

Fra la « Tabella B — personale esecutivo delle stazioni » e la « Tabella C — dirigenti dei depositi personale viaggiante » è inserita la « Tabella *B-bis* — *gestori e ausiliari* ».

Fra la « Tabella H — personale esecutivo della linea » e la « Tabella I — dirigenti tecnici » è inserita la « Tabella *H-bis* — personale di vigilanza ».

Fra il « *sub* allegato n. 3/B » e il « *sub* allegato n. 3/C » è inserito il « *sub* allegato n. 3/B-*bis* », relativo alla « Tabella B-*bis* — gestori e ausiliari », che si articola sulle seguenti qualifiche:

gestore capo;
gestore di 1ª classe;
gestore;
ausiliario.

Fra il « *sub* allegato n. 3/H e il « *sub* allegato n. 3/I » è inserito il « *sub* allegato n. 3/H-*bis* », relativo alla « Tabella H-*bis* — personale di vigilanza », che si articola sulle seguenti qualifiche:

guardiano di 1ª classe;
guardiano.

ALLEGATO N. 2

Fra il gruppo « personale esecutivo delle stazioni » e il gruppo « personale dei treni » è inserito il gruppo:

Gestori e ausiliari:

gestore;
ausiliario.

Fra il gruppo « personale esecutivo della linea » e il gruppo « operai e verificatori » è inserito il gruppo:

Personale di vigilanza:

guardiano.

ALLEGATO N. 3

Al n. 16 « impianti dipendenti dalle divisioni movimento », fra il punto I ed il punto II viene inserito quanto segue:

I bis — fermate:			
a) Capi degli impianti	Capi del reparto	Capo dell'ufficio 1° divisionale	Capo della divisione
b) Altro personale	Capi dell'impianto	Capo del reparto	Capo della divisione

Al n. 19 « impianti dipendenti dalle divisioni lavori (tronchi, squadre ponti e magazzini divisionali) » viene inserito quanto segue:

a bis:			
Personale di vigilanza	Capo del reparto	Capo dell'ufficio 1° divisionale	Capo della divisione

ALLEGATO N. 4

Il quadro degli avanzamenti del « personale dell'esercizio: stazioni », limitatamente alle qualifiche di ausiliario di stazione, deviatore, manovratore, capo squadra deviatori e capo squadra manovratori, è modificato come segue:

QUALIFICA	PROMOZIONI PER merito comparativo	PROMOZIONI PER concorso interno per esame
	alle qualifiche di	
Capo squadra manovratori	Manovratore capo	Assistente di stazione (18)
Capo squadra deviatori	Deviatore capo	Gestore (18)
Manovratore . .	Capo squadra manovratori	Assistente di stazione (18)
Deviatore	Capo squadra deviatori	Gestore (9)
Ausiliario di stazione	—	Assistente di stazione (9) Gestore (18)

Fra il quadro degli avanzamenti relativo al « personale dell'esercizio: stazioni » e quello relativo al « personale dell'esercizio: treni », è inserito il seguente quadro:

QUALIFICA	PROMOZIONI PER merito comparativo	PROMOZIONI PER concorso interno per esame
	alle qualifiche di	
Personale dell'esercizio: « Gestori e Ausiliari »		
Gestore capo . . .	—	Capo stazione (5) Capo gestione (5)
Gestore di 1ª classe	Gestore capo (23)	Capo stazione Capo gestione
Gestore	Gestore di 1ª classe	—
Ausiliario	Manovrat. (19) (24) Deviatore (19) (24) Ausiliario di stazione (14) (24)	Aiuto macchinista Operaio qualificato

Fra il quadro degli avanzamenti relativo al « personale dell'esercizio: linea » e quello relativo al « personale dell'esercizio: tecnico ed operaio », è inserito il seguente quadro:

QUALIFICA	PROMOZIONI PER merito comparativo	PROMOZIONI PER concorso interno per esame
	alle qualifiche di	
Personale dell'esercizio: « Vigilanza »		
Guardiano di 1ª classe	—	Operaio qualif. (5) Operaio dell'armamento (5)
Guardiano	Guardiano di 1ª classe	Operaio dell'armamento Operaio qualificato

Norme:

23) Previo esame di idoneità professionale.

24) Nella percentuale del 6 per cento dei posti disponibili per ciascun compartimento.

ALLEGATO N. 5

Dopo la qualifica di assistente di stazione è inserita quella di gestore.

ALLEGATO N. 6

Fra il « personale esecutivo delle stazioni » e i « dirigenti dei depositi personale viaggiante » è inserito quanto appresso:

QUALIFICA	LIMITI	
	di età	di servizio
Gestore capo . Gestore di 1ª classe Gestore	62	30
Ausiliario	58	25

Fra il « personale esecutivo della linea » e i « dirigenti tecnici » è inserito quanto segue:

QUALIFICA	LIMITI	
	di età	di servizio
Personale di vigilanza	58	25

ALLEGATO N. 7

Gestore capo	L. 1.080.000
Gestore di 1ª classe	» 960.000
Gestore	» 852.000
Ausiliario	» 732.000
Guardiano di 1ª classe	» 804.000
Guardiano	» 732.000

LEGGE 7 ottobre 1969, n. **748.**

Norme integrative dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si applica anche agli insegnanti che siano forniti del requisito di almeno un anno di insegnamento compiuto a partire dall'anno scolastico 1961-62 con qualifica non inferiore a « buono », e abbiano conseguito l'abilitazione in sessioni di esame indette entro il 10 agosto 1967.

Coloro che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma precedente e conseguano l'abilitazione a seguito della sessione di esame indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validità viene estesa alla scuola media secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini dell'immissione in ruolo, nelle graduatorie nazionali previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a consentire, con propria ordinanza, a coloro che abbiano inoltrato regolare domanda per essere ammessi a sostenere le prove previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, la presentazione dei documenti attestanti i titoli di servizio acquisiti anche successivamente alla data del 15 febbraio 1968, ai fini della relativa valutazione per l'inserimento nelle graduatorie menzionate nel comma precedente.

Art. 2.

Gli insegnanti delle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca in provincia di Bolzano vengono collocati in apposite graduatorie formate ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603, nonchè ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, se hanno conseguito l'abilitazione valida per l'insegnamento in tali scuole in sessioni di esami indette rispettivamente fino al 1° ottobre 1965 e non oltre il 30 gennaio 1969.

Art. 3.

Per gli insegnanti delle scuole di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano assunti in ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, vengono valutati agli effetti del periodo di prova gli anni scolastici 1967-68 e 1968-69, se il servizio fu prestato per almeno sei ore settimanali e purchè almeno una materia coincida con quella della cattedra.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 13 ottobre 1969, n. **749.**

Abrogazione della legge 23 febbraio 1928, n. 439, riguardante la disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità con forni a regime continuo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge 23 febbraio 1928, n. 439, che converte in legge il regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, è abrogata.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano decadute tutte le autorizzazioni rilasciate in base alla legge abrogata con il comma precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — MAGRÌ

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 750.

Norme per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le esigenze previste dalla presente legge e relative agli interventi per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, è autorizzata la spesa di lire tre miliardi e duecento milioni così ripartita:

esercizio 1967	lire	700	milioni
esercizio 1968	»	1.250	»
esercizio 1969	»	1.250	»

Le relative somme sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi ed il periodo suddetti.

Art. 2.

A carico della somma stanziata dall'articolo precedente sono autorizzati:

a) l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, delle opere di presidio a salvaguardia della torre pendente di Pisa che si rendessero necessarie nelle more dello espletamento della procedura di assegnazione e di appalto delle opere definitive;

b) l'espletamento del concorso o appalto-concorso, a carattere internazionale, nonchè, fino ad un ammontare di lire 300 milioni, l'eventuale corresponsione di premi ai concorrenti e gli eventuali rimborsi di spese, come previsti nel bando;

c) la progettazione esecutiva delle opere definitive di consolidamento nel caso che venga prescelto il concorso di progettazione;

d) l'esecuzione delle opere;

e) fino all'ammontare di lire 200 milioni, oltre il residuo stanziamento di cui alla legge 19 maggio 1965, n. 506, i rimborsi di spese e i compensi ai componenti le commissioni di cui ai successivi articoli 3 e 4 della presente legge, da determinarsi, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, nonchè le spese di copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni e atti delle commissioni medesime ed eventualmente anche della commissione già costituita ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge 19 maggio 1965, numero 506;

f) il contributo di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 3.

La commissione giudicatrice del concorso o appalto-concorso costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1965, n. 506, si pronuncia anche su eventuali proposte e progettazioni di varianti, di qualsiasi provenienza, ed in qualsivoglia momento ne fosse ravvisata l'opportunità da parte della direzione dei lavori. La pronuncia della commissione sostituisce il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato nonchè di qualsiasi altro organo previsto da norme vigenti.

Analogamente, alla commissione medesima è altresì demandato il compito di definire le eventuali opere provvisionali di salvaguardia di cui al precedente articolo 2, lettera *a*), e di esprimere il parere sul relativo progetto esecutivo, mentre il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere alla esecuzione delle dette opere anche mediante affidamento a trattativa privata, prescindendo da ogni altro parere di organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

Il compenso ai componenti la commissione anzidetta, da determinarsi in base all'articolo 2, lettera *e*), della presente legge, viene corrisposto in rapporto anche alle prestazioni sopraindicate.

Art. 4.

La direzione tecnica dei lavori, per tutte le opere occorrenti per il consolidamento della torre pendente di Pisa, ai fini della sua stabilità, è affidata ad una commissione nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e costituita da:

a) un impiegato appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva dell'amministrazione dei lavori pubblici, che ne assume la presidenza ed al quale è riservata la firma degli ordini di servizio;

b) un impiegato, appartenente alla carriera direttiva, della direzione generale per le antichità e belle arti, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

c) un docente universitario esperto nella disciplina cui specificamente attiene la soluzione progettuale prescelta nel concorso o appalto-concorso.

Art. 5.

Sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Opera della Primaziale di Pisa, durante il periodo di chiusura della torre pendente, a seguito dei lavori per la salvaguardia ed il consolidamento della torre stessa, verrà corrisposto per non più di due anni un contributo annuo in misura pari alla diminuzione degli introiti dell'Opera della Primaziale suddetta per tasse di ingresso alla torre riferita al gettito meglio registrato negli anni 1966, 1967 e 1968, fino ad un limite annuo di lire 80 milioni.

Art. 6.

All'onere di lire 700 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, ed afferente l'esercizio 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 1.250 milioni per l'esercizio 1968 e di lire 1.250 milioni per l'esercizio 1969, derivante dalla applicazione della presente legge per gli esercizi medesimi si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo n. 5381 dello stato di

previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi suddetti, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — NATALI — COLOMBO — CARON — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1969.

Nomina di cinque membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 4 maggio 1967, concernente la nomina del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, tra i quali il dott. Lorenzo Chieppa, il dott. Carlo de Maria, il dottor Guido Oliva ed il dott. Bellarmino Procopio;

Visti i successivi decreti 15 gennaio 1968, 12 aprile 1968 e 18 settembre 1968, con i quali, in applicazione della legge 18 maggio 1967, n. 318 e della legge 18 marzo 1968, n. 313, si è provveduto all'integrazione e modificazione di detto consesso la cui scadenza è stata fissata al 28 febbraio 1970;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dottor Lorenzo Chieppa il quale ha rinunziato all'incarico, del dott. Bellarmino Procopio che avendo raggiunto il 75° anno di età ha cessato di far parte del comitato, nonchè del dott. Carlo de Maria il quale è stato preposto alla delegazione regionale della Corte dei conti con sede in Genova e del dott. Guido Oliva che è stato assegnato alle sezioni speciali giurisdizionali per le pensioni di guerra;

Ritenuto, altresì, che per esigenze di servizio, occorre provvedere alla nomina, in seno al consesso medesimo; di un altro magistrato dell'ordine giudiziario, in aggiunta a quelli attualmente in carica;

Viste le designazioni formulate dal Ministero di grazia e giustizia, con note n. 1927/611 del 15 gennaio 1969 e n. 201/4/5 del 1° febbraio 1969, dal Ministero della difesa, con nota n. 2/1162/R del 7 ottobre 1968, e dalla Corte dei conti, con nota n. 1098/9 del 14 febbraio 1969;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1970, sono chiamati a far parte del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in qualità di membri, i signori:

Angeloni dott. Renato, magistrato di corte di appello, in sostituzione del dott. Lorenzo Chieppa;

Cammarano Vito, nato a Sapri il 26 settembre 1906, colonnello medico ausiliaria esercito, in sostituzione del dott. Bellarmino Procopio;

De Biasi dott. Pietro, consigliere della corte di cassazione;

Falcucci dott. Dante, primo referendario della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Guido Oliva;

La Tegola dott. Francesco, primo referendario della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Carlo de Maria.

I predetti resteranno in carica, semprechè permangano nei loro confronti le condizioni di legge, fino a quando non subentreranno i successori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1969
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 329

(10420)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969.

Nomina di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza del Ministero degli affari esteri e assegnazione del medesimo alle sezioni 1ª, 5ª e 6ª di detto consesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, n. 22488, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 145, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1968-28 marzo 1970;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1968, numero 12810, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 144, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed alla assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Visto il telespresso in data 26 maggio 1969, numero 031/17835, con il quale il Ministro per gli affari esteri ha designato per la nomina a membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza di quel dicastero, in sostituzione del Ministro plenipotenziario di 1ª classe dott. Eugenio Plaja destinato ad altro incarico, il Ministro plenipotenziario di 1ª classe dott. Pier Luigi Alverà;

Vista la lettera in data 17 giugno 1969, n. 2060, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rappresentato l'opportunità che il predetto dott. Alverà venga assegnato alle sezioni 1ª, 5ª e 6ª di quel superiore consesso;

Su conforme proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il Ministro plenipotenziario di 1ª classe dott. Pier Luigi Alverà viene nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Eugenio Plaja destinato ad altro incarico e viene assegnato alle sezioni 1ª, 5ª e 6ª del predetto consesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1969
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 320

(10304)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969

Assegnazione di un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici alle sezioni 1ª e 6ª di detto consesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, n. 22488, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 145, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1968-28 marzo 1970;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1968, numero 12810, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 16, foglio n. 114, con il quale si è provveduto alla attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Vista la lettera in data 20 giugno 1969, n. 1979, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha proposto che l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Mario Alati, destinato a prestare servizio presso detto consesso venga assegnato alle sezioni 1ª e 6ª del predetto consiglio superiore;

Su conforme proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Mario Alati viene assegnato alle sezioni 1ª e 6ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1969
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 321

(10303)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Brachetto d'Acqui » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Brachetto d'Acqui », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Brachetto d'Acqui » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1968, n. 294;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Brachetto d'Acqui » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1969.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1969, con la denominazione di origine controllata « Brachetto d'Acqui » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Brachetto d'Acqui ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Brachetto d'Acqui » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

SEDATI — MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1969
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 294

Disciplinare di produzione per il vino « Brachetto d'Acqui »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Brachetto d'Acqui » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Brachetto d'Acqui » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Brachetto.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni aleatico e moscato nero, da soli o globalmente fino ad un massimo del 10 % del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata:

Provincia di Asti: interi territori dei comuni di Vesime - Cessole - Loazzolo - Bubbio - Monastero Bormida - Rocchetta Palafea - Montabone - Fontanile - Mombaruzzo - Maranzana - Quaranti - Castelboglione - Castelrocchero - Sessame - Castelletto Molina - Calamandrana - Cassinasco nonchè Nizza Monferrato limitatamente alla parte di territorio situato sulla destra del torrente Belbo;

Provincia di Alessandria: interi territori dei comuni di Acqui Terme - Terzo - Bistagno - Alice Bel Colle - Strevi - Ricaldone - Cassine - Visone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Brachetto d'Acqui » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni marnosi siano di natura calcareo-argillosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Brachetto d'Acqui » non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Asti, di Alessandria e di Cuneo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Brachetto d'Acqui » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Brachetto d'Acqui » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato;

odore: aroma muschiato molto delicato;

sapore: dolce, morbido, delicato, frizzante con spuma più o meno abbondante e persistente;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5 di cui almeno il 6 % in alcool svolto;

estratto secco netto minimo: 20 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Brachetto d'Acqui » può essere usata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare in ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli spumanti.

Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione dello spumante, devono essere effettuate nelle province di Asti, di Alessandria e di Cuneo.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Brachetto d'Acqui » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(10355)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1969.

Autorizzazione al comune di Enna a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 26 marzo 1964 del comune di Enna;

Vista la decisione con la quale la C.P.C. di Enna approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 500.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Enna un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Settimio Mastroianni il comune di Enna è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Enna un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 34.612.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 500.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1969;

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Enna il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 14 agosto 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1969
Registro n. 28 *Grazia e giustizia, foglio n.* 48

(10295)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1969.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 2 luglio 1968, n. 115, con il quale l'amministrazione provinciale di Mantova ha chiesto la classificazione a provinciale delle seguenti strade comunali:

1) «Monzambano-Moscatello» della lunghezza di km. 4 + 350;

2) « Monzambano-confine veronese » (metà Mincio) della lunghezza di km. 0 + 550,

per uno sviluppo complessivo di km. 4 + 900 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1050 del 12 giugno 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola posseggono i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade comunali indicate nelle premesse della lunghezza complessiva di km. 4 + 900, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1969

Il Ministro: NATALI

(10306)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1969.

Nomina di un componente del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, numero 121, ratificato con legge 11 maggio 1953, n. 159, con cui è stata istituita la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della cassa suddetta;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1967, con cui è stato costituito il comitato amministrativo della cassa per il triennio 1967-1969;

Considerato che il prof. dott. Carlo Pellegrini, chiamato con il citato decreto ministeriale 18 luglio 1967 a far parte del menzionato comitato in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha chiesto di essere esonerato dalla carica per motivi di salute;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Domenico Martucci, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato componente del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in sostituzione del prof. dott. Carlo Pellegrini e per il restante periodo del triennio 1967-1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1969

Il Ministro: SEDATI

(10297)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Marmimonte », con sede in Monte S. Ambrogio Valpolicella.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 30 e 31 maggio 1969 alla società cooperativa di lavoro « Marmimonte », con sede in Monte S. Ambrogio Valpolicella (Verona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di lavoro « Marmimonte », con sede in Monte S. Ambrogio Valpolicella (Verona), costituita per rogito notaio dott. Giordano Cracco in data 18 febbraio 1960 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Natale Pisa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10302)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel Tecnhotel - VI mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche e Tecnhospital - II mostra delle forniture per ospedali, case di cura, cliniche e comunità, in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel Tecnhotel - VI mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche e Tecnhospital - II Mostra delle forniture per ospedali, case di cura, cliniche e comunità, che avrà luogo a Genova dal 15 al 25 novembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(10434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montecorvino Rovella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Montecorvino Rovella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.427.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10381)

Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di San Cipriano Picentino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.538.534, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10382)

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Francavilla di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 911.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10383)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 273.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10288)

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Fabriano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10289)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Fondi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10290)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Fano (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 845.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10291)

Autorizzazione al comune di Campodipietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Campodipietra (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.395.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10384)

Autorizzazione al comune di Pontecagnano Faiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Pontecagnano Faiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.195.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10385)

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Monasterace (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.428.306, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10386)

Autorizzazione al comune di Figline Vegliaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Figline Vegliaturo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.058.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10387)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Cellara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.126.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(19388)

Autorizzazione al comune di Polia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Polia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.775.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10389)

Autorizzazione al comune di Ripalimosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Ripalimosano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.105.531, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10390)

Autorizzazione al comune di Corigliano d'Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Corigliano d'Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.113.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10391)

Autorizzazione al comune di Corsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Corsano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.471.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10392)

Autorizzazione al comune di Corvara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Corvara (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.964.455 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10393)

Autorizzazione al comune di Manoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Manoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.302.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10394)

Autorizzazione al comune di Moscufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Moscufo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.298.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10395)

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Spoltore (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.963.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10396)

Autorizzazione al comune di Turrivalignani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1969, il comune di Turrivalignani (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.819.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10397)

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Cimitile (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.287.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10398)

Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Onano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.539.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10399)

Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Calcata (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.104.862, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10400)

Autorizzazione al comune di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Altissimo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.438.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10402)

Autorizzazione al comune di Crespadoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Crespadoro (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.827.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10403)

Autorizzazione al comune di Ricigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Ricigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.080.623, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10404)

Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Giungano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.070.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10405)

Autorizzazione al comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di San Germano dei Berici (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.126.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10401)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 19

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 742 Mod. 25-A D.P. — Data della ricevuta: 14 febbraio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Ferrando dott. Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 105.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 ottobre 1969

(9886)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 6 novembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,96	—	625,42	625,50	—	625,95	625,45	625,50	625,96	625,60
$ Can.	581,45	—	581 —	580,90	—	581,45	580,80	580,90	581,45	581,40
Fr Sv.	144,45	—	144,25	144,17	—	144,45	144,15	144,17	144,45	144,05
Kr D.	83,36	—	83,35	83,325	—	83,36	83,30	83,325	83,36	83,35
Kr N.	87,55	—	87,55	87,52	—	87,55	87,50	87,52	87,55	87,55
Kr Sv	121,16	—	121,12	121,10	—	121,16	121,065	121,10	121,16	121,15
Fol	173,57	—	173,44	173,45	—	173,57	173,41	173,45	173,57	173,50
Fr B	12,66	—	12,59	12,5950	—	12,60	12,59	12,5950	12,60	12,60
Franco francese	112,30	—	112,20	112,185	—	112,30	112,155	112,185	112,30	112,25
Lst	1500,95	—	1499,75	1500,50	—	1500,95	1500,15	1500,50	1500,95	1500 —
Dm occ	169,66	—	169,58	169,555	—	169,66	169,51	169,555	169,66	169,65
Scell Austr.	24,16	—	24,17	24,1630	—	24,18	24,165	24,1630	24,18	24,19
Escudo Port.	22,01	—	22,02	22,01	—	22,01	21,99	22,01	22,01	22,10
Peseta Sp.	8,94	—	8,945	8,9380	—	8,94	8,9375	8,9380	8,94	8,94

Media dei titoli del 6 novembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,775
» 5 % (Ricostruzione)	92,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,925
» 5 % (Città di Trieste)	91,675
» 5 % (Beni Esteri)	89,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,90
» » » » 1968-83	99,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,775
» » » 5,50 % 1976	99,95
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,35
» » » 5,50 % 1978	99,35
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,775
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,475
1 Dollaro canadese	580,85
1 Franco svizzero	144,16
1 Corona danese	83,312
1 Corona norvegese	87,51
1 Corona svedese	121,082
1 Fiorino olandese	173,43
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	112,17
1 Lira sterlina	1500,325
1 Marco germanico	169,532
1 Scellino austriaco	24,164
1 Escudo Port.	22 —
1 Peseta Sp.	8,938

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1969, registro n. 82, foglio n. 302, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 23 giugno 1965 dalla prof.ssa Lucia Trombetta, avverso il provvedimento ministeriale 11 febbraio 1964, n. 15994, concernente la negata retrodatazione della nomina in ruolo, ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 279, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 13 aprile 1966 dai proff. Colasio Francesco, Costanzo Giuseppe, Galli Renzo, Incalcaterra Alfredo, Lama Eduardo, La Rosa Salvatore, Palmerani Elio, Sciuto Carmelo, Tallot Alessandro, Turco Fiorenzo, Termanini Mario per l'annullamento delle note ministeriali 10 settembre 1965 (protocollo numeri 11789, 11436, 11616, 11794, 11779, 11723, 11713, 12394, 12530 e 12004) nonchè della circolare 26 ottobre 1965, n. 15890/1C e dell'allegata ordinanza 22 ottobre 1965.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1969, registro n. 82, foglio n. 47, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 18 novembre 1965 dal prof. Omicini Primo ed altri, avverso la decisione ministeriale con la quale è stato loro attribuito un assegno personale pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello attribuito dal 1° ottobre 1963, con esclusione delle retribuzioni relative all'indennità di studio, all'assegno temporaneo ed all'indennità integrativa speciale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1969, registro n. 82, foglio n. 48, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 14 dicembre 1963 dalla prof.ssa Sguazzi Luisa, avverso il mancato riconoscimento degli anni di servizio preruolo, ai fini dell'inquadramento e relativo trattamento economico nel periodo 1° luglio 1956-30 settembre 1957.

(10372)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area e di un manufatto siti nel comune di Portocivitanova.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 27 giugno 1969, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area ed il manufatto siti sulla costiera di Civitanova Marche, aventi la superficie di mq. 195 riportati in catasto al foglio n. 18, all. 21, particelle numeri 406-*a* porzione e 406-*b* porzione, del comune di Portocivitanova.

(10320)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1967 al 31 dicembre 1967 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 933/67, n. 962/67, n. 993/67, n. 1034/67 e n. 1062/67 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			S.A.M.A. e P.T.O.M.		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-12-1967 al 7-12-1967	dall'8-12-1967 al 28-12-1967	dal 29-12-1967 al 31-12-1967	dal 1°-12-1967 al 7-12-1967	dall'8-12-1967 al 28-12-1967	dal 29-12-1967 al 31-12-1967
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:						
	06-14	- riso a grani tondi	1.410,000	1.410,000	1.410,000	1.035,000	1.035,000	1.035,000
	07-15	- riso a grani lunghi	1.410,000	1.410,000	1.410,000	1.035,000	1.035,000	1.035,000
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):						
	08-12	- riso a grani tondi	1.762,500	1.762,500	1.762,500	1.293,750	1.293,750	1.293,750
	11-16	- riso a grani lunghi	1.762,500	1.762,500	1.762,500	1.293,750	1.293,750	1.293,750
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		- riso semilavorato:						
	17-25	- - riso a grani tondi . .	3.086,875	3.315,625	3.116,250	3.174,375	2.403,125	2.203,750
	18-28	- - riso a grani lunghi . .	3.444,375	3.700,000	3.476,875	2.463,125	2.718,750	2.495,625
		- riso lavorato a fondo:						
	21-31	- - riso a grani tondi .	3.287,500	3.531,250	3.318,750	2.337,500	2.581,250	2.368,750
	23-34	- - riso a grani lunghi . .	3.692,500	3.966,250	3.727,500	2.667,500	2.941,250	2.702,500
10.06-C	09-10 -13	Riso spezzato (rotture di riso) .	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(6172)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 25 marzo 1969 al 31 marzo 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n 539/69, n. 561/69, n 580/69 e n. 596/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 e all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;
— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				S.A.M.A. e P.T.O.M.			
della Tariffa	della Statistica		dal 25-3-1969 al 26-3-1969	27-3-1969	28-3-1969	dal 29-3-1969 al 31-3-1969	dal 25-3-1969 al 26-3-1969	27-3-1969	28-3-1969	dal 29-3-1969 al 31-3-1969
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	524,35 (1)	552,50 (1)	552,50 (1)	552,50 (1)	449,35 (1)	477,50 (1)	477,50 (1)	477,50 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	5.553,75	5.835,00	5.835,00	5.835,00	5.241,25	5.522,50	5.522,50	5.522,50
11.01-D	12	Farina di avena	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	4.827,50	4.827,50	4.827,50	4.827,50
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.283,75	5.283,75	5.283,75	5.283,75	4.971,25	4.971,25	4.971,25	4.971,25
	18	II. altra	2.973,10	2.973,10	2.973,10	2.973,10	2.816,85	2.816,85	2.816,85	2.816,85
11.01-F	22	Farina di riso	1.066,25	1.066,25	1.066,25	1.066,25	910,00	910,00	910,00	910,00
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	2.303,75	2.303,75	2.303,75	2.303,75	1.991,25	1.991,25	1.991,25	1.991,25
11.01-H	28	Farina di miglio	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.490,60	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.334,35
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	3.191,25	3.191,25	3.191,25	3.191,25	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:								
		A. semole e semolini:								
	008	II. di segala	4.837,50	4.837,50	4.837,50	5.400,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	5.087,50
	012	III. di orzo	5.553,75	5.835,00	5.835,00	5.835,00	5.241,25	5.522,50	5.522,50	5.522,50
	015	IV. di avena	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	4.827,50	4.827,50	4.827,50	4.827,50
		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:								
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:								
	018	1. non destinati all'industria della birra	5.283,75	5.283,75	5.283,75	5.283,75	4.971,25	4.971,25	4.971,25	4.971,25
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.687,50	1.687,50	1.687,50	1.687,50
	025	b. altri	2.973,10	2.973,10	2.973,10	2.973,10	2.816,85	2.816,85	2.816,85	2.816,85
	028	VI. di riso	1.066,25	1.066,25	1.066,25	1.066,25	910,00	910,00	910,00	910,00
	032	VII. di grano saraceno	2.303,75	2.303,75	2.303,75	2.303,75	1.991,25	1.991,25	1.991,25	1.991,25
	035	VIII. di miglio	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.490,60	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.334,35
	038	IX. di sorgo o di durra	3.191,25	3.191,25	3.191,25	3.191,25	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 25-3-1969 al 26-3-1969	Paesi terzi 27-3-1969	Paesi terzi 28-3-1969	Paesi terzi dal 29-3-1969 al 31-3-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 25-3-1969 al 26-3-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. 27-3-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. 28-3-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 29-3-1969 al 31-3-1969
11.02 (segue)		B. cereali mondati (decorticati o pilati):								
	045	I. di frumento	4.688,75	4.688,75	4.688,75	4.688,75	4.532,50	4.532,50	4.532,50	4.532,50
	048	II. di segala	3.499,35	3.499,35	3.499,35	3.915,00	3.343,10	3.343,10	3.343,10	3.758,75
	052	III. di orzo	4.815,00	5.065,00	5.065,00	5.065,00	4.658,75	4.908,75	4.908,75	4.908,75
		IV. di avena:								
	055	a. avena spuntata	2.891,85	2.891,85	2.891,85	2.891,85	2.735,60	2.735,60	2.735,60	2.735,60
	058	b. altra	4.447,50	4.447,50	4.447,50	4.447,50	4.291,25	4.291,25	4.291,25	4.291,25
	062	V. di granturco	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.418,75	4.418,75	4.418,75	4.418,75
	065	VI. di grano saraceno	1.926,25	1.926,25	1.926,25	1.926,25	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	068	VII. di miglio	5.136,25	5.136,25	5.136,25	5.386,25	4.980,00	4.980,00	4.980,00	5.230,00
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.917,50	4.917,50	4.917,50	4.917,50	4.761,25	4.761,25	4.761,25	4.761,25
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	5.609,35	5.609,35	5.609,35	5.609,35	5.453,10	5.453,10	5.453,10	5.453,10
	082	II. di segala	4.178,10	4.178,10	4.178,10	4.678,10	4.021,85	4.021,85	4.021,85	4.521,85
	085	III. di orzo	7.592,50	7.983,10	7.983,10	7.983,10	7.280,00	7.670,60	7.670,60	7.670,60
	088	IV. di avena	4.447,50	4.447,50	4.447,50	4.447,50	4.291,25	4.291,25	4.291,25	4.291,25
	092	V. di granturco	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.418,75	4.418,75	4.418,75	4.418,75
	095	VI. di grano saraceno	1.926,25	1.926,25	1.926,25	1.926,25	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	098	VII. di miglio	5.136,25	5.136,25	5.136,25	5.386,25	4.980,00	4.980,00	4.980,00	5.230,00
	102	VIII. di sorgo o di durra	3.042,50	3.042,50	4.917,50	4.917,50	2.886,25	2.886,25	4.761,25	4.761,25
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		Di cereali soltanto spezzati o schiacciati:								
	108	I. di frumento	3.632,50	3.632,50	3.632,50	3.632,50	3.476,25	3.476,25	3.476,25	3.476,25
	112	II. di segala	2.720,00	2.720,00	2.720,00	3.038,75	2.563,75	2.563,75	2.563,75	2.882,50
	115	III. di orzo	3.126,25	3.285,60	3.285,60	3.285,60	2.970,00	3.129,35	3.129,35	3.129,35
	118	IV. di avena	2.891,85	2.891,85	2.891,85	2.891,85	2.735,60	2.735,60	2.735,60	2.735,60
	122	V. di granturco	2.973,10	2.973,10	2.973,10	2.973,10	2.816,85	2.816,85	2.816,85	2.816,85
	125	VI. di grano saraceno	1.284,35	1.284,35	1.284,35	1.284,35	1.128,10	1.128,10	1.128,10	1.128,10
	128	VII. di miglio	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.490,60	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.334,35
	132	VIII. di sorgo o di durra	3.191,25	3.191,25	3.191,25	3.191,25	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:								
	138	I. di frumento	6.446,85	6.446,85	6.446,85	6.446,85	6.134,35	6.134,35	6.134,35	6.134,35
	142	II. di segala	4.837,50	4.837,50	4.837,50	5.400,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	5.087,50
	145	III. di orzo	6.136,25	6.448,75	6.448,75	6.448,75	5.823,75	6.136,25	6.136,25	6.136,25
	148	IV. di avena	5.676,25	5.676,25	5.676,25	5.676,25	5.363,75	5.363,75	5.363,75	5.363,75
	152	V. di granturco	5.283,75	5.283,75	5.283,75	5.283,75	4.971,25	4.971,25	4.971,25	4.971,25
	155	VI. di riso	1.858,10	1.858,10	1.858,10	1.858,10	1.545,60	1.545,60	1.545,60	1.545,60
	158	VII. di grano saraceno	2.303,75	2.303,75	2.303,75	2.303,75	1.991,25	1.991,25	1.991,25	1.991,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 25-3-1969 al 26-3-1969	Paesi terzi 27-3-1969	Paesi terzi 28-3-1969	Paesi terzi dal 29-3-1969 al 31-3-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 25-3-1969 al 26-3-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. 27-3-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. 28-3-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 29-3-1969 al 31-3-1969
11.02 (segue)	162	VIII. di miglio	5.915,00	5.915,00	5.915,00	6.196,25	5.602,50	5.602,50	5.602,50	5.883,75
	165	IX. di sorgo o di durra	5.668,75	5.668,75	5.668,75	5.668,75	5.356,25	5.356,25	5.356,25	5.356,25
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	2.868,75	2.868,75	2.868,75	2.868,75	2.556,25	2.556,25	2.556,25	2.556,25
	175	II. altri	2.383,75	2.383,75	2.383,75	2.383,75	2.071,25	2.071,25	2.071,25	2.071,25
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	01	A. denaturati	680,60	708,75	708,75	708,75	411,85	440,00	440,00	440,00
		B. altri:								
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	5.509,35	5.509,35	5.509,35	5.509,35	4.334,35	4.334,35	4.334,35	4.334,35
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.571,85	2.571,85	2.571,85	2.571,85	1.396,85	1.396,85	1.396,85	1.396,85
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.628,75	6.628,75	6.628,75	6.628,75	6.066,25	6.066,25	6.066,25	6.066,25
	04	b. altro	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	4.532,50	4.532,50	4.532,50	4.532,50
		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	5.745,60	6.023,75	6.023,75	6.023,75	5.183,10	5.461,25	5.461,25	5.461,25
	14	b. non nominato	4.435,00	4.643,10	4.643,10	4.643,10	3.872,50	4.080,60	4.080,60	4.080,60
	21	B. torrefatto	5.075,60	5.318,10	5.318,10	5.318,10	4.513,10	4.755,60	4.755,60	4.755,60
ex 11.08		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	2.571,85	2.571,85	2.571,85	2.571,85	1.509,35	1.509,35	1.509,35	1.509,35
	04	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero	zero
	07	III. amido di frumento	2.643,75	2.643,75	2.643,75	2.643,75	1.581,25	1.581,25	1.581,25	1.581,25
	14	IV. fecola di patate	2.571,85	2.571,85	2.571,85	2.571,85	1.509,35	1.509,35	1.509,35	1.509,35
	18	V. altri	2.571,85	2.571,85	2.571,85	2.571,85	1.328,10	1.328,10	1.328,10	1.328,10
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:								
		A. non torrefatti:								
	02	I. di frumento	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
	05	II. altri	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
	08	B. torrefatti	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 25-3-1969 al 26-3-1969	Paesi terzi 27-3-1969	Paesi terzi 28-3-1969	Paesi terzi dal 29-3-1969 al 31-3-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 25-3-1969 al 26-3-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. 27-3-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. 28-3-1969	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 29-3-1969 al 31-3-1969
17.02 (segue)		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.968,75	6.968,75	6.968,75	6.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75
	06	b. altri	4.946,85	4.946,85	4.946,85	4.946,85	1.509,35	1.509,35	1.509,35	1.509,35
		II. altri:								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.968,75	6.968,75	6.968,75	6.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75
	09	b. non nominati	4.946,85	4.946,85	4.946,85	4.946,85	1.509,35	1.509,35	1.509,35	1.509,35
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.968,75	6.968,75	6.968,75	6.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75	1.968,75
	12	II. altri	4.946,85	4.946,85	4.946,85	4.946,85	1.509,35	1.509,35	1.509,35	1.509,35
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	892,50	892,50	892,50	892,50	892,50	892,50	892,50	892,50
		b. altri:								
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.427,50	1.427,50	1.427,50	1.427,50	1.427,50	1.427,50	1.427,50	1.427,50
	07	2. non nominati	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm. non ecceda il 10 %, in in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	714,35	714,35	714,35	714,35	714,35	714,35	714,35	714,35
	14	b. altri	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6% sul valore della merce, determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(8829)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato il 12 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1969;

Letta la nota n. 1587 in data 2 settembre 1969, con la quale il presidente della Corte d'appello di Caltanissetta nell'informare che il dott. Tommaso Auletta sostituto procuratore generale della Repubblica e componente supplente di quella commissione è stato trasferito ad altra sede, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Pietro Spampinato sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Caltanissetta;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Spampinato dott. Pietro è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Caltanissetta in sostituzione del dott. Tommaso Auletta.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1969
Registro n. 29 Grazia e giustizia, foglio n. 375

(10447)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale di carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di farmacia dell'Università di Siena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 68, foglio n. 171, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami a un posto di vice curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di farmacia della Università di Siena;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Sarfatti prof. Giacomino, ordinario di botanica della facoltà di S.M.F.N. e direttore dell'orto botanico della facoltà di farmacia.

Componenti:

Martinoli prof. Giuseppe, ordinario di botanica della facoltà di S.M.F.N. dell'Università di Roma;

Francini Corti prof. Eleonora, ordinario di botanica della facoltà di S.M.F.N. dell'Università di Firenze;

Meletti prof. Paolo, ordinario di botanica della facoltà di S.M.F.N. dell'Università di Pisa;

Riccardo dott. Alfonso ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Lupi dott. Carlo, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1969
Registro n. 81, foglio n. 207

(10141)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di vice assistente di economia domestica rurale

Si comunica che le prove scritte del concorso a sette posti di vice assistente di economia domestica rurale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 5 marzo 1969, avranno luogo a Roma, via Torino, 45 nei giorni 26, 27 e 28 novembre 1969 con inizio alle ore 8,30

(10483)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per esami a due posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 2, febbraio 1969, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 27 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1969, registro n. 2 Sanità, foglio n. 191, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso per esami a due posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1967.

(10136)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.